

STATUTO

**GENERAZIONE NUOVA PER
SERVIZI SOCIALI -
COOPERATIVA SOCIALE- IN
FORMA ABBREVIATA "GENSS
COOP. SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTERONI DI LECCE LE VIA COL
DI LANA 23

Numero REA: LE - 247917

Codice fiscale: 03825510757

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
Nn. 25651/13406 Rep.

S T A T U T O
della Società Cooperativa
"GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE -
in forma abbreviata "GENSS COOP. SOCIALE"
con sede in Monteroni di Lecce (Le)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita con sede nel comune di Lecce la Società cooperativa sociale tipo "A" denominata **"GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE - in forma abbreviata "GENSS COOP. SOCIALE"**.

1.2 La società ha sede nel **Comune di Monteroni di Lecce (Le)**.

1.3 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.4 La Società potrà aderire ad una delle associazioni nazionali di categoria.

1.5 Alla Cooperativa sociale:

- si applicano le norme per le S.p.a. (art. 2519 C.C.).

- per quanto non previsto dal titolo VI libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società per azioni.

1.6 La Cooperativa potrà, con delibera dell'Organo di Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, dipendenze, filiali o succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero.

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.

Suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività e di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi, agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per tali finalità può cooperare attivamente con enti pubblici, con altri enti cooperativi, con altre imprese, con le imprese sociali, con le associazioni e con organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse disponibili, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti o servizi con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci, compatibili con le condizioni di mercato e con

l'utilizzazione delle diverse forme di rapporto consentite dalla legge.
La cooperativa nello svolgimento della propria attività potrà avvalersi anche di soggetti terzi, diversi dai soci.
La cooperativa può altresì aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.
Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

Art. 4

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo 111-septies, e rientrando nelle norme di cui alla legge 381/91, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 C.C., essa è cooperativa a mutualità prevalente, ed è irrilevante il profilo dell'accertamento della correlata mutualità interna.

Considerato lo scopo definito all'articolo precedente, ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge 381/91 e successive modificazioni, ed interventi, la Cooperativa esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa (in forma diretta o indiretta, integrale o parziale) aventi ad oggetto:

1. servizi socio-sanitari ed educativi, e tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, come ad esempio: servizi di assistenza domiciliare (anche in forma integrata), di cure domiciliari, di educativa domiciliare, di telesoccorso, teleassistenza, video monitoraggio, telemedicina, infermieristici, di fisioterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, di ventiloterapia, di nutrizione artificiale, animativi, educativi, di sostegno, di riabilitazione, Servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, comunità familiari; comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, case alloggio, case famiglia, gruppi appartamento, centri socio-educativi diurni, asili nido, sezioni primavera, ludoteche, centri ludici prima infanzia, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità socio-riabilitative, Residenze socio-sanitarie assistenziali, residenze socio assistenziali, centri diurno-socio-educativi e riabilitativi, Alloggio sociale per adulti in difficoltà, Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, case alloggio, centri polivalenti per minori, centri sociali polivalenti, case per la vita, alloggi sociali, case rifugio per donne vittime di violenza e/o tratta; Centri Accoglienza; Albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali, Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora, Sportelli Sociali, Servizi di Segretariato Sociale, Servizi di telefonia sociale, Servizio di Pronto Intervento Sociale, c.u.p. (centro unico di prenotazione), Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, Mediazione familiare, Servizi di contrasto della povertà e della devianza, Centri anti violenza, Sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, Servizi educativi e per il tempo libero; mediazione culturale;

2. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

3. interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

4. interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

5. interventi e prestazioni sanitarie;

6. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

7. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

9. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 luglio 2017, n. 112, che ricadono nelle attività che può svolgere una cooperativa sociale di tipo a);

10. Progettare, organizzare, gestire in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, centri ausili e di assistenza per la domotica sociale e la connettività sociale, sugli ausili protesici, informatici, demotici e per la mobilità in favore delle persone diversamente abili e non autosufficienti. Tali centri svolgono attività di Ricerca; Consulenza; Informazione; Attività di addestramento e/o formazione al corretto utilizzo dell'ausilio.

11. Istituire e gestire un efficace sistema informativo territoriale, con la realizzazione di "sportelli informativi telematici" rivolto a categorie svantaggiate, enti del privato sociale, del settore socio-sanitario, socio-assistenziale ed Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni ed ASL), al fine di conciliare i bisogni con le risorse disponibili sul territorio nazionale; Complementarmente nel campo informatico partecipare ad analisi e/o elaborazione e registrazione elettronica dei dati, attività delle banche dati finalizzate alla messa in rete dei servizi socio-sanitari ed educativo-assistenziali; al fine di consentire la ricerca (in ospedali, case di cura, centri residenziali per anziani, ecc), di posti disponibili, per la cura dei soggetti assistiti;

12. Studio, ricerca, progettazione e consulenza specifica in campo socio-sanitario ed educativo, con particolare riferimento all'informazione, promozione, organizzazione e conduzione di seminari, corsi di aggiornamento, assemblee pubbliche con contenuti di educazione sanitaria dal punto vista medico, specialistico, psicologico e sociologico; a tal fine, la cooperativa potrà promuovere riunioni e conferenze divulgative e diffondere mediante stampa ed audiovisivi l'attività teorico pratica che essa svolge;

13. Promuovere l'edizione di pubblicazioni relative agli studi e ricerche effettuate dalla cooperativa stessa o anche prodotte da terzi, ivi comprese le tesi di laurea, fatta eccezione per giornali, quotidiani e periodici in genere.

14. Organizzare e gestire servizi di accompagnamento e assistenza per il trasporto di minorenni, anziani, disabili e malati, anche con ambulanze e mezzi medicalizzati, intendendosi tale attività complementare alle attività del presente statuto;

15. Attività di laboratorio pratico-manuali, assicurate anche mediante la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d'arte, ecc.) per la conduzione di attività specifiche per gli utenti delle strutture e dei centri, mirati all'attivazione di percorsi formativi attraverso attività di tipo pratico-manuale (lavorazione del legno con creazione di manufatti e restauro; lavorazione della cartapesta; lavorazione di ceramica e terracotta; cucito e lavoro a maglia; alfabetizzazione informatica; disegno e pittura; attività teatrali e cabaret; fotografia; editoria e stampa) con l'obiettivo di favorire i percorsi di autonomizzazione e risocializzazione;

16. Registrare propri marchi distintivi e/o di qualità, ottenendone il riconoscimento anche a livello internazionale, cedendo in via onerosa il suo usufrutto anche a terzi a condizione che si adeguino agli standard di erogazione dei servizi fissati dalla cooperativa e praticati nell'organizzazione dei propri servizi.

In relazione all'oggetto sopra descritto la Società cooperativa potrà altresì esplicitare altre attività affini e connesse che vengano promosse dallo Stato o da altri Enti in genere sia pubblici che privati, o che dai medesimi vengano ad essa demandati.

Le predette attività possono altresì essere realizzate anche assumendo da qualsiasi Società, Privato, Ente o Amministrazione pubblica e privata, l'affidamento, la concessione, l'appalto, il sub-appalto o la commissione dei relativi servizi.

La Cooperativa può anche operare con terzi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui

esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

(Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone di ambo i sessi, la cui domanda di ammissione a norma del presente statuto sia accolta dall'organo di amministrazione che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- dispongano di conoscenze e motivazioni, o mestieri attinenti alla natura ed all'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, perseguano scopi o interessi coerenti con l'attività della cooperativa;
- possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e/o attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

1) Sono soci operatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di

lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2) Sono soci cooperatori volontari, di cui all'articolo numero due della legge 8 Novembre 1991, n. 381, coloro che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

3) Sono soci sovventori i titolari di azioni di partecipazione Cooperativa. Ai soci sovventori spetta una remunerazione al massimo superiore al due per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della società cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

4) Sono soci tecnici e amministrativi, con la qualifica di soci cooperatori, coloro che dispongano di tali qualifiche professionali, limitatamente al numero necessario al funzionamento della società.

5) Sono soci speciali coloro che abbiano interesse alla formazione, od all'inserimento sociale e/o lavorativa (in particolare coloro il cui inserimento derivi da nuove acquisizioni di gestioni, in adempimento di obblighi contrattuali o da accordi con associazioni sindacali di lavoratori già impiegati nel servizio, nonché coloro che siano interessati a svolgere un periodo anche temporaneo di attività, in relazione a specifiche temporanee esigenze della cooperativa), e potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione e/o inserimento. Possono essere compresi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, sia ai fini dell'inserimento nel ciclo produttivo, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

Saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate ed elencate.

6) Possono altresì essere soci della cooperativa le persone giuridiche pubbliche e private, i cui statuti non siano incompatibili con le finalità della cooperativa.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo dell'uopo istituito.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Nel caso di soci non volontari, a norma della legge 142/01 e successive modificazioni, può essere stabilito ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui il socio contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Nel caso di interesse alla formazione, all'inserimento sociale e/o lavorativo, in questa categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545-bis e 2476 comma 2 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione e/o inclusione sociale o lavorativa:
- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione e/o all'inclusione sociale o lavorativa;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Le persone fisiche che intendono essere ammesse come socio dovranno presentare, all'Organo amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, delle eventuali attività di volontariato svolte, di eventuali condizioni di svantaggio possedute od ottenibili;
- c) l'ammontare del valore della singola azione che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) nè superiore ai limiti massimi previsti dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Le persone giuridiche pubbliche e private, che intendano essere ammesse come socio dovranno presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- la ragione sociale, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'indicazione delle effettive attività svolte e delle specifiche competenze possedute.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ulteriori documenti ad

integrazione di quelli superiormente riportati, per meglio identificare i requisiti necessari.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, indicativamente entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, che l'ha proposta, può entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Art. 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi, alla cooperativa, con lettera raccomandata, fax, e mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che nei successivi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

(Esclusione)

Oltre che nel caso di mancato pagamento delle azioni (art. 2531 del C.C.) e nei casi previsti dalla legge l'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo (art. 2533 c.c.) nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la società oppure fomenta dissidi e disordini tra i soci;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo (art. 2531 del C. C.);
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- h) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c) (art. 2535 del c.c.), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo (art. 2535 del c.c.), ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio (2534 del c.c.) gli eredi o legatari del socio defunto

hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quella tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 lettere b), c), d), ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivanti da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto (art. 2536 comma 2 del C.C.).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto (art. 2536 comma 3 del C.C.)

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16

Disciplina di riferimento

16.1 Oltre ai soci operatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

16.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

16.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le

disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

SOCI SOVVENTORI

Art. 17

17.1 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

17.2 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono essere di persone fisiche o giuridiche, non interessate direttamente all'attività mutualistica della cooperativa, che versano i loro beni e/o capitali a fini di investimento. I conferimenti possono essere in denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore unitario di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero).

17.3 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà venderle a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (vedi ultimo comma dell'art. 22).

17.4 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse (art. 2524 comma 4 del C.C.);
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari (art. 2514 comma 1 lettera b del C.C.);
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

17.5 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile (art. 5 legge 59/92), ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di

emissioni delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 18

18.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

18.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

18.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi).

18.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

18.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti percentuali rispetto a quella dei soci cooperatori.

18.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

18.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

18.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

18.9 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 19

19.1 (Soci finanziatori)

Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti articoli 17 e 18.

19.2 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente articolo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

19.2.1 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (euro cinquecento/00).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a euro 500,00

(cinquecento virgola zero centesimi).

19.2.2 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

19.3 (Modalità di emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente articolo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

19.3.1 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 21, lettera i), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

19.3.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

19.4 (Diritti patrimoniali)

19.4.1. Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

19.4.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.

19.4.3 La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

19.4.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

19.4.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

19.5 (Recesso dei soci finanziatori)

19.5.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di 12 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

19.5.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 20

20.1 (Obbligazioni)

20.1.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

20.1.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può

attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

20.1.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del codice civile.

20.2 (Strumenti finanziari non partecipativi)

20.2.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

20.2.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

20.2.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai diversi tipi di soci (soci cooperatori, finanziatori, volontari ecc.) rappresentati da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque zero centesimi) ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale (senza limitazioni);

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8 (otto);

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non superiore od inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

g) eventuali riserve costituite per decisioni di soci e/o previste per legge;

h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per perseguire le proprie finalità;

i) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori.

Tutte le riserve previste nel presente articolo, salve quelle alla precedente lettera i), debbono considerarsi "riserve indivisibili" e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale della cooperativa va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci, può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24

(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, provvede alla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque nel rispetto

della normativa vigente.

TITOLO VI
ASSEMBLEE DEI SOCI E SPECIALI
Art. 25

(Qualificazioni)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto è istituita l'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari.

ART. 26

(Competenze)

26.1 Competenze dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

26.2 Competenze dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

26.3 Assemblee separate

26.3.1 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

26.3.2 I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 10 o frazione di 10 soci presenti, anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.

L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

26.3.3 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

26.4 Assemblee speciali

L'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e

sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

ART. 27
(Convocazione)

27.1 Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, secondo le modalità, alternative fra loro:

- a) pubblicazione sul quotidiano "la Gazzetta del Mezzogiorno" o su giornale locale almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul sito web della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) l'affissione sulla bacheca di ogni singola commessa almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- d) avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

27.2 Convocazione assemblee separate

27.2.1 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.

Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

27.2.2 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

27.2.3 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

27.2.4 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

27.3 Convocazione assemblea speciale

27.3.1. La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta, con le modalità e i termini previsti per l'assemblea ordinaria.

27.3.2 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni

dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

27.3.3 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'assemblea speciale si applicano gli stessi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea ordinaria, nonché le stesse modalità di esercizio del voto.

Art. 29

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 32

(Amministrazione)

32.1. La Società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da

adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;

32.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso almeno un amministratore deve essere scelto tra i soci cooperatori appartenenti alla categoria dei soci tecnici e amministrativi, salvo il rispetto dei principi in materia di società cooperativa.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

32.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 c.c.

32.4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

È ammessa la rieleggibilità.

32.5. Nel caso sia stato nominato il Consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) del precedente punto 32.1., se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.

L'Organo di Controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c. Nel caso in cui non sia nominato l'Organo di Controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

32.6. Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione di cui alla lett. b) del precedente punto 32.1., qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 33

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

33.1. Nel caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono adottate previa formale convocazione.

A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato, mediante avviso spedito/inviato o consegnato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le convocazioni dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino dal libro delle decisioni degli Amministratori. È valido anche l'avviso di convocazione con raccomandata a mano purchè si acquisisca la firma per ricevuta.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o posta elettronica, da spedirsi/inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

33.2. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro dei verbali degli amministratori.

Art. 34

Competenze degli amministratori

34.1. L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Ove consentito dalla legge, l'Organo amministrativo è autorizzato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo a nuove disposizioni legislative.

34.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 35

Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e ingiudizio spetta all'Organo Amministrativo adottato, secondo le modalità e con le eventuali limitazioni stabilite dall'atto di nomina. In caso di Consiglio di Amministrazione, detto potere di rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente oppure agli eventuali consiglieri e/o amministratori delegati e/o componenti del Comitato Esecutivo nei limiti previsti dal relativo atto di delega.

La firma del Vice Presidente in rappresentanza della Società fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 36

Compensi degli amministratori

36.1. L'assemblea dei soci, al momento della nomina dell'Organo Amministrativo ovvero con delibera successiva, dispone sul compenso spettante a tale Organo e sui i criteri della sua determinazione stabilendo:

- il compenso annuale complessivo per l'attività istituzionale; in presenza di un Consiglio di amministrazione, le modalità di ripartizione del compenso vengono determinate dallo stesso Consiglio;
- il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e i criteri per determinarlo;
- l'eventuale indennità di fine mandato con costituzione di fondi specifici di accantonamento o di corrispondente polizza assicurativa.

36.2. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, spetta allo stesso consiglio stabilire:

- le modalità di ripartizione del compenso annuale del Consiglio stesso fissato dall'Assemblea;
- il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo (se nominato);
- il compenso per l'attività svolta dai componenti il comitato esecutivo o da consiglieri/amministratori delegati.

Art. 37

Controllo dei soci ed azione di responsabilità

37.1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (art. 2393 bis). I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Art. 38

CONTROLLI

Collegio Sindacale

L'organo di controllo sulla gestione è costituito dal Collegio Sindacale. Il

Collegio Sindacale deve essere nominato nei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge (art. 2543, comma 1 e art. 2477, comma 3 c.c.) e può altresì essere nominato nei casi che non rientrano nell'obbligo di legge di cui sopra con scelta adottata dall'assemblea dei soci. Il Collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Qualora la cooperativa non sia obbligata al bilancio consolidato, il controllo legale dei conti viene esercitato dal Collegio Sindacale ove nominato. Nel caso in cui il controllo legale dei conti sia esercitato dal Collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso invece in cui il controllo contabile sia demandato ad un Revisore esterno e non al Collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Controllo Contabile

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543, comma 1 e art. 2477, comma 3 c.c. o comunque quando la Società non intenda nominarlo, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis comma 1 c.c. da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio sindacale o questo sia comunque nominato e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. lgs. N. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità del socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie dei soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra le figure professionali competenti sulle tematiche della controversia, estranee ai contendenti, e sono nominati da Lega Coop. di Bari. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. N. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. N. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35 comma 2 D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C. T. U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23 lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando i criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di

devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

Firmato da

MANFREDA Mattia

DELLA BONA Daniela

Notar Cesare FRANCO

Impronta del sigillo